

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 599)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCALFARO)

col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

col **Ministro dell'Agricoltura e Foreste**

(PANDOLFI)

col **Ministro dei Trasporti**

(SIGNORILE)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DE MICHELIS)

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(CAPRIA)

col **Ministro della Marina Mercantile**

(CARTA)

e col **Ministro della Sanità**

(DEGAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1984

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra le aree limitrofe, con 11 allegati e due Scambi di Note, firmati a Udine il 15 maggio 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Il 3 febbraio del 1949 a Roma veniva firmato un Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia che tendeva a favorire il piccolo traffico di frontiera tra i due Paesi e facilitare lo sfruttamento dei fondi agricoli siti in una fascia di 10 Km. dall'una all'altra parte del confine.

Il 31 ottobre 1962 ad Udine veniva concluso un nuovo Accordo che aggiornava quello del 1949 mantenendo invariate però le complesse procedure d'esecuzione, fissate in 60 Articoli e 26 Allegati.

Mutato il clima politico delle relazioni esistenti fra i due Stati confinanti, in particolare a seguito degli Accordi di Osimo, l'Accordo di Udine è stato ora rinegoziato, anche alla luce di quanto prescritto dall'Allegato IV dell'Accordo per lo sviluppo e la cooperazione economica tra i due Paesi.

Il nuovo testo, dopo lunghe trattative, ha ridotto gli Articoli a 47 e gli Allegati a 11 con due Scambi di Note integrativi, il primo relativo all'entrata in vigore provvisoria dell'Accordo ed il secondo relativo all'interpretazione del termine «sede». Esso ha migliorato in maniera più che notevole il regime del movimento delle persone attraverso il confine che ora può essere liberamente attraversato con l'esibizione di una tessera che consente un numero illimitato di passaggi ed il soggiorno nel territorio dell'altro Stato per 5 giorni senza alcuna altra formalità. La tessera è valida 5 anni e può essere rinnovata.

Tale facilitazione è ora concessa a tutti gli italiani residenti nei 55 Comuni delle Provincie di Trieste e Gorizia ampliando così il limite della fascia dei 10 Km. di cui all'Accordo del 1962. Ovviamente analoga facoltà è data agli Jugoslavi residenti negli 8 Comuni di confine.

Viene inoltre sancito il principio che i cittadini italiani mantengono il diritto di proprietà, di usufrutto sui loro beni agricoli ed

il godimento degli usi civici, anche nel caso che le Autorità jugoslave non consentano l'ingresso sul proprio territorio ad un determinato proprietario. Tale diritto di proprietà viene esteso anche agli eredi degli attuali proprietari.

Norme semplificate vengono emanate per la concessione delle licenze di linee automobilistiche e di navigazione colleganti le località cui si applica l'Accordo.

I proprietari di aziende agricole, di boschi e di cave hanno poi particolari agevolazioni: possono recarsi nei propri fondi portando seco — senza alcun permesso e senza pagamento di diritti — attrezzi, concimi, materiali per la manutenzione degli immobili ed utilizzando i propri mezzi di trasporto. Il bestiame può liberamente transitare per pascolo o per transumanza.

Facilitazioni vengono concesse agli operatori di qualsiasi settore, ai medici, ai veterinari, ai professionisti in genere, residenti nei Comuni indicati, per esercitare i loro mestieri o professioni.

Poiché tale intenso movimento delle persone e delle cose necessita di una attenta sorveglianza sanitaria, veterinaria e fitopatologica, è previsto un continuo scambio, sul piano locale, di informazioni a tal fine.

Sulla corretta applicazione dell'Accordo veglia una Commissione mista permanente, formata da tre membri per ciascuno Stato convenente, che ha anche il compito di dirimere eventuali controversie.

Per particolari esigenze possono essere chiamati esperti di determinati settori a partecipare ad alcune delle sessioni di tale Commissione.

Il rinnovato Accordo di Udine rappresenta un passo determinante verso quei rapporti di cooperazione tra i due Stati confinanti e di distensione internazionale che tutti si auspicano.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra le aree limitrofe, con 11 allegati e due Scambi di Note, firmati a Udine il 15 maggio 1982.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 47 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ACCORDO

**TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA
FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA PER IL REGOLAMENTO DEL
TRAFFICO DELLE PERSONE E DEI TRASPORTI TERRESTRI E
MARITTIMI TRA LE AREE LIMITROFE**

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, convinte che le relazioni di buon vicinato e di cooperazione a parità di diritti fra gli Stati ed i loro popoli corrispondano agli interessi di entrambi gli Stati, sia nella loro totalità che nelle zone di frontiera, nel desiderio di sviluppare, favorire ed ampliare la fruttuosa cooperazione in materia economica, culturale, sportiva ed in altri settori di interesse comune, e nello spirito dell'Accordo tra i due Paesi firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, hanno concordato di rinnovare e migliorare l'Accordo per il regolamento del traffico di persone nonché dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe, firmato ad Udine il 31 ottobre 1962.

TITOLO I

AREE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Articolo 1

Determinazione delle aree

1. I territori ai quali si applica il presente Accordo sono :
 - a) l'area del territorio italiano comprendente i Comuni elencati nell'Allegato A;
 - b) l'area del territorio jugoslavo comprendente i Comuni elencati nell'Allegato B.
2. Eventuali variazioni all'attuale circoscrizione territoriale, amministrativa o catastale dei Comuni, o di parte di essi, menzionati nei predetti elenchi non avranno alcun effetto sulle aree di applicazione del presente Accordo.

TITOLO II

MOVIMENTO DELLE PERSONE

Articolo 2

Persone che hanno diritto al transito

Hanno diritto ad usufruire delle facilitazioni per il movimento per terra e per mare previste dal presente Accordo tutti i cittadini dei due Stati residenti nelle aree di cui all'Articolo 1 del presente Accordo, alle condizioni specificate ai successivi Articoli.

Articolo 3**Documenti per il transito**

1. I documenti che vengono rilasciati ai fini della applicazione dell'Articolo 2 sono i seguenti:
 - a) lasciapassare,
 - b) lasciapassare straordinario,
 - c) foglio complementare agricolo.
2. I documenti di cui sopra sono conformi rispettivamente agli Allegati n. 1, 2 e 3.

Articolo 4**Lasciapassare**

1. Tutti i cittadini dei due Stati residenti in una delle aree indicate nell'Articolo 1, che intendano recarsi nell'area adiacente hanno diritto di ottenere, su domanda, il lasciapassare conforme all'Allegato n.1 ed il foglio complementare agricolo, quest'ultimo a norma degli Articoli 7 e 10 del presente Accordo.
2. Hanno lo stesso diritto gli eredi dei cittadini dei due Stati.
3. Nel lasciapassare sono indicate le generalità del titolare e, sulla prima pagina, viene applicata la sua fotografia, timbrata a secco.
4. I minori di anni 14 che viaggiano con i genitori o con altre persone che li accompagnano, devono essere iscritti nominativamente nel lasciapassare dei predetti. Tuttavia i genitori o chi ne fa le veci possono richiedere singoli documenti di transito per i minori aventi dai 12 anni compiuti ai 14 anni compiuti.
5. I possessori di lasciapassare hanno diritto al transito attraverso il confine per un numero illimitato di volte.
6. Il lasciapassare è valido 5 anni dalla data del rilascio ed è prorogabile o rinnovabile se non sono mutate le condizioni esistenti al momento del rilascio.

Articolo 5**Soggiorno nell'area adiacente**

1. Il rientro nell'area di residenza deve essere effettuato entro 5 giorni, ivi compreso il giorno di uscita e quello d'entrata, qualora non sia diversamente disposto da altre norme del presente Accordo.
2. Qualora sussistano giustificati motivi il soggiorno nell'area adiacente può essere prorogato, a comando, fino a 30 giorni. Nella domanda deve essere precisato il periodo che l'interessato intende trascorrere nell'area adiacente.
3. Ove per cause di forza maggiore il rientro non possa essere effettuato nel termine prescritto, il titolare di uno dei documenti del presente Accordo deve darne immediata notizia alle competenti Autorità locali, le quali ne informano le Autorità dell'altra Parte.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Il movimento dei titolari di lasciapassare è consentito solo nelle aree di applicazione dell'Accordo.

Articolo 6

Modalità di rilascio del lasciapassare

1. I lasciapassare di cui all'Articolo 4 sono rilasciati di regola entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, da parte italiana dalle Questure competenti e, da parte jugoslava, dai competenti Orrani comunali in base a documenti attestanti che il richiedente si trova nelle condizioni previste dal presente Accordo.
2. I lasciapassare sono rilasciati dalle Autorità jugoslave indicate al precedente comma anche per i cittadini italiani residenti nel territorio di cui all'Allegato B del presente Accordo e dalle Autorità italiane indicate nello stesso precedente comma anche per i cittadini jugoslavi residenti nel territorio di cui all'Allegato A del presente Accordo.
3. L'elenco dei lasciapassare che si intendono rilasciare è sottoposto al visto delle Autorità dell'altra Parte menzionate al comma 1 del presente Articolo. A tal fine, esso viene inoltrato per il tramite degli organi addetti ai servizi di controllo dei valichi, secondo le modalità che saranno concordate tra gli stessi organi. L'elenco viene restituito vistato entro 8 giorni dalla consegna.
4. Qualora le Autorità di una delle Parti contraenti non ritengano opportuna la concessione del lasciapassare per una determinata persona, lo annotano sullo stesso elenco indicandone i motivi. Il lasciapassare per detta persona non viene quindi concesso.
5. Qualora le Autorità di un'area ritengano che determinate persone, residenti nell'area adiacente, non possano fruire per un determinato periodo del lasciapassare, ne informano le Autorità che lo hanno rilasciato, le quali alla sua scadenza, non lo rinnovano e provvedono al suo ritiro, informando le Autorità dell'area adiacente.
6. Nei casi in cui la procedura di cui sopra si renda necessaria prima della scadenza della validità del lasciapassare, le Autorità competenti ne informano subito le Autorità dell'altra area che entro 30 giorni comunicano l'avvenuto ritiro del documento.
7. Le segnalazioni di una Autorità all'altra riguardanti i casi di cui ai precedenti commi 5 e 6 devono contenere le generalità del titolare del lasciapassare, i motivi del richiesto ritiro e la durata del provvedimento.
8. Il ritiro del lasciapassare o il rifiuto di concederlo non fanno perdere il diritto di proprietà o altro diritto sui beni.

Articolo 7

Movimento delle persone per attività
connesse con i beni agrari

1. I cittadini dei due Stati contraenti hanno diritto di ottenere il foglio

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- complementare agricolo di cui al successivo Articolo 10, che consente l'attività sui fondi agricoli, alle seguenti condizioni:
- a) che siano residenti in uno dei Comuni indicati agli Allegati A e B del presente Accordo;
 - b) che siano proprietari di immobili agricoli di qualsiasi specie o cultura, o di aziende agricole che siano situati nella fascia di 10 km. oltre il confine del proprio Stato.
2. Hanno lo stesso diritto: gli affittuari, gli usufruttuari, i titolari di altri diritti reali, i partecipanti a comunità agrarie, i titolari di usi civici sui terreni comunali.
 3. Hanno lo stesso diritto:
 - a) i congiunti delle persone di cui ai precedenti commi 1 e 2;
 - b) i tecnici o lavoratori agricoli stabili, stagionali o temporanei, che siano in rapporto contrattuale o che siano assunti dalle persone di cui ai precedenti commi 1 e 2.
 4. Hanno lo stesso diritto:
 - a) i pastori,
 - b) i carbonai,
 - c) i boscaioli,
 - d) gli addetti alle cave.
 5. Hanno lo stesso diritto del dante causa gli eredi nel corso dell'espletamento delle pratiche inerenti alla successione.
In tal caso essi devono allegare alla domanda per ottenere il foglio complementare agricolo ed il lasciapassare un certificato degli organi competenti con il quale si attesti che è in corso la procedura per il trasferimento del diritto di proprietà. Copia di tale documento viene inviata all'Autorità dell'altra Parte competente al rilascio del lasciapassare.
 6. Nella dizione immobili agricoli vengono compresi le cave di pietra.
 7. Fuori dei casi previsti ai precedenti commi i cittadini proprietari o titolari di altri diritti su immobili agricoli o aziende agricole posti al di fuori della fascia di 10 km. possono chiedere alla Commissione Mista Permanente il rilascio del lasciapassare ed il foglio complementare agricolo.

Articolo 8

Passaggio di proprietà

I futuri proprietari godono degli stessi diritti previsti dal presente Accordo per gli attuali proprietari purchè abbiano conseguito la proprietà di beni agrari per atto tra vivi o mortis causa, a condizione che siano congiunti o coniugati (figli, nipoti, genitori, fratelli e sorelle, nonni) con il precedente proprietario.

Articolo 9

Persone giuridiche

1. Le agevolazioni previste dall'Articolo 7 del presente Accordo sono applicabili anche alle persone giuridiche aventi sede in uno dei Comuni

di cui agli Allegati A e B del presente Accordo.

2. Il lasciapassare ed il foglio complementare agricolo in tal caso vengono rilasciati ai rappresentanti delle persone giuridiche di cui al precedente comma.

Articolo 10

Foglio complementare agricolo

1. Il documento che dà diritto alle persone indicate negli Articoli 7, 8 e 9 del presente Accordo di recarsi per un numero illimitato di volte dall'una all'altra area per svolgere attività agricole è il foglio complementare agricolo allegato al lasciapassare.
2. Dal foglio complementare agricolo devono risultare l'ubicazione, l'estensione ed il genere di coltura di ciascun fondo, nonché la specie del bestiame ed il numero dei capi utilizzati per scopi agricoli. I capi di bestiame nati durante la sosta nell'altra area devono essere annotati da parte degli organi doganali sul foglio complementare agricolo entro 14 giorni dalla nascita. A tal fine il titolare del foglio complementare agricolo esibisce un certificato rilasciato dall'Autorità comunale del luogo in cui è avvenuta la nascita del bestiame.
3. Nel foglio complementare agricolo sono indicati il valico o i punti di passaggio agricoli da usufruire normalmente.
4. Nel foglio complementare agricolo è menzionato anche il nome del proprietario dei fondi.
5. Sul foglio complementare agricolo che viene rilasciato al titolare del diritto di uso civico viene apposto il timbro bilingue con la scritta "Titolare di uso civico - Uživalec pravie na občinskem zemljišču".
6. Il foglio complementare agricolo è valido un anno ed è rinnovabile.
7. Esso è conforme all'Allegato n. 3.

Articolo 11

Lasciapassare straordinario

1. In caso di speciale urgenza o di giustificati motivi, può essere concesso alle persone di cui all'Articolo 2 un lasciapassare straordinario valido per il Comune in esso indicato. Questo documento viene rilasciato dai competenti uffici di polizia di frontiera terrestre e marittima.
2. Il lasciapassare straordinario dà facoltà di soggiorno nell'altra area per un periodo massimo di 10 giorni e il transito è consentito per una sola volta.
3. Il lasciapassare di cui sopra deve essere esibito unitamente ad un documento di identificazione dal quale si possa desumere la cittadinanza italiana o jugoslava.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. I titolari di lasciapassare straordinario possono transitare attraverso uno qualsiasi dei valichi terrestri e marittimi di I e II categoria.
5. In linea eccezionale può essere consentito, per particolari esigenze, il rilascio del lasciapassare straordinario anche a persone non residenti nei Comuni indicati agli Allegati A e B del presente Accordo. In questo caso il documento viene rilasciato con validità limitata per il transito attraverso i valichi di I categoria.
6. Il lasciapassare straordinario è conforme all'Allegato n. 2.

Articolo 12

Casi di calamità

Nei casi di calamità (terremoto, incendio, inondazione e simili), d'intesa tra le competenti Autorità locali, sarà permesso alla popolazione esposta al pericolo, nonché alle persone che intervengono per l'opera di soccorso, il passaggio e la permanenza nell'area adiacente finché perdura lo stato di necessità.

Articolo 13

Valichi

1. I valichi indicati nell'Allegato n. 4 attraverso i quali ha luogo il movimento delle persone in possesso del lasciapassare sono di tre tipi:
 - di I categoria (internazionali);
 - di II categoria (locali);
 - punti di passaggio agricoli.Questi ultimi possono essere utilizzati per il transito soltanto dai titolari del foglio complementare agricolo. Coloro che hanno i fondi attraversati dalla linea di confine di Stato hanno diritto al passaggio diretto all'altra area. Le modalità per l'utilizzazione dei punti di passaggio agricoli e per gli attraversamenti diretti vengono concordate tra gli organi locali delle due Parti.
2. L'elenco dei valichi di II categoria e dei punti di passaggio agricoli può essere modificato ogni anno dalla Commissione Mista Permanente.
3. Gli organi locali di polizia e doganali dei due Paesi concordano i periodi e gli orari di apertura dei valichi di II categoria.
4. Il titolare del foglio complementare agricolo impossibilitato ad avvalersi del valico di sua pertinenza può attraversare il confine in altro valico, previa autorizzazione degli organi locali di polizia e doganali delle due Parti.

Articolo 14

Disposizioni comuni ai lasciapassare

1. Il rilascio del lasciapassare, del foglio complementare agricolo e del lasciapassare straordinario è esente da qualsiasi tassa e da ogni altro gravame.
2. I documenti di transito previsti dal presente Accordo possono essere

ritirati in ogni momento in caso di abuso, da parte delle Autorità competenti al rilascio, ed in casi eccezionali anche da parte degli organi di controllo ai valichi, senza pregiudizio delle sanzioni penali per atti illeciti eventualmente commessi da parte dei titolari e dei minori ad essi affidati.

Qualora i provvedimenti di cui sopra colpiscano il titolare di un foglio complementare agricolo, i membri della sua famiglia e la sua manodopera possono continuare a recarsi nell'area adiacente per scopi agricoli.

3. Nei casi previsti dal comma precedente o qualora il titolare del foglio complementare agricolo sia temporaneamente impedito di recarsi nel fondo situato nell'area adiacente, il suo foglio può essere consegnato ad un membro della sua famiglia. In mancanza di esso, con il consenso delle Autorità locali, può essere consegnato ad un suo dipendente. Il consegnatario del foglio predetto può in tal modo avvalersi delle stesse facilitazioni spettanti al titolare.
4. Del ritiro del documento da parte degli organi di controllo ai valichi, come pure dei motivi che lo hanno determinato, viene informata, nel termine di 3 giorni, l'Autorità dell'altra Parte alla quale il documento va restituito.
5. Nel caso di ritiro dei documenti di cui al presente Articolo, gli organi competenti per il rilascio dei documenti previsti dal presente Accordo e, in casi eccezionali anche gli organi di controllo ai valichi, rilasciano agli interessati una dichiarazione attestante il ritiro. Tale dichiarazione che è conforme all'Allegato n. 11 serve alla persona interessata per il ritorno nella propria area di residenza.
6. Nel caso che una persona appartenente alle categorie indicate nel presente Accordo venga privata della libertà personale dalle Autorità dell'altra Parte, queste devono al più presto e comunque entro le 24 ore informare le Autorità dell'altra Parte, indicandone il motivo.
7. Rettifiche ed aggiunte ai documenti possono essere effettuate soltanto dalle Autorità che li hanno rilasciati.
Nel caso in cui il documento vada perduto o danneggiato e in caso di altri giustificati motivi, può essere rilasciato un duplicato. Sul nuovo documento viene apposto il timbro bilingue con la scritta "DUPLICATO - DUPLIKAT".
8. I titolari di lasciapassare qualora soggiornino nell'altra area per un periodo superiore a quello previsto devono attenersi alle disposizioni che regolano il soggiorno degli stranieri.

TITOLO III

TRASPORTI MARITTIMI E TERRESTRI

Articolo 15

Principio della reciprocità

1. Le condizioni generali relative all'istituzione ed all'esercizio delle

linee di trasporto marittime e terrestri che si svolgono fra le aree di cui all'Articolo 1 del presente Accordo sono basate, sotto ogni aspetto, sul principio della reciprocità.

2. Tuttavia ciascuna delle Parti contraenti ha facoltà di provvedere in tutto o in parte all'esercizio delle proprie linee indipendentemente dal fatto che l'altra Parte si avvalga o meno della facoltà di esercitare le proprie linee corrispondenti.

Articolo 16

Disciplina delle linee marittime e terrestri

1. La Commissione Mista Permanente di cui all'Articolo 44 determina le linee di comunicazione marittime e terrestri tra i porti e le località delle aree considerate nel presente Accordo, nonché le condizioni generali di esercizio.
2. Ogni anno i competenti organi locali delle due Parti concordano tempestivamente gli orari e le altre questioni tecniche concernenti le linee marittime e terrestri.
3. Eventuali modifiche stagionali degli orari e delle altre condizioni di esercizio sia per le linee marittime che per quelle terrestri possono aver luogo nel corso dell'anno, per mezzo di accordi diretti fra le competenti Autorità locali delle due Parti da sottoporre alla approvazione della Commissione Mista Permanente.

Articolo 17

Esenzione fiscale a favore di imprese di trasporti

1. Allo scopo di evitare una doppia tassazione e di agevolare i traffici di linea tra le aree di cui al presente Accordo, alle imprese marittime e a quelle di autotrasporti che esercitano il servizio tra le predette aree, si applicano le disposizioni dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia per evitare la doppia imposizione.
2. Le imprese che esercitano il trasporto marittimo e terrestre di cui al precedente Articolo 16 sono esenti, nello Stato in cui non hanno sede, da ogni imposta, tassa o contributo per le attività svolte in detto Stato.

Articolo 18

Tariffe per il trasporto dei viaggiatori

1. Le tariffe dei servizi marittimi di linea per gli stessi percorsi con partenza dai medesimi porti sono uguali.
2. La stessa norma vale anche per le tariffe dei servizi terrestri di linea con partenza dalle medesime località.
3. Le tariffe per lo svolgimento del traffico marittimo e terrestre

vengono stabilite dalla Commissione Mista Permanente prevista dal presente Accordo.

4. Gli organi locali competenti per il traffico in caso di notevoli variazioni nel prezzo del combustibile, di fluttuazioni valutarie, del costo del lavoro, o di mutate condizioni di esercizio delle linee di cui trattasi, nel periodo intercorrente tra le sessioni ordinarie della Commissione Mista Permanente possono concordare nuove tariffe temporanee.
La Commissione Mista Permanente delibererà sulle nuove tariffe nella prima successiva sessione.

Articolo 19

Vendita dei biglietti

1. Allo scopo di facilitare il traffico, la vendita dei biglietti può avvenire sia a terra che a bordo delle navi o sugli autobus.
2. Tuttavia la vendita dei biglietti marittimi non può effettuarsi a bordo quando il natante abbia già lasciato l'ultimo porto nazionale.
3. I biglietti per i trasporti marittimi e terrestri sono pagati in valuta legale del luogo di vendita.

Articolo 20

Trasferimento delle somme riscosse per biglietti

1. Le somme riscosse ai sensi dell'Articolo 19 non possono essere trasferite direttamente nell'altra area ma sono versate dalle società interessate presso Istituti bancari autorizzati, in conti intestati alle imprese stesse.
2. Da tali conti possono essere prelevate dalle imprese intestatarie le somme occorrenti per le spese di manutenzione e di esercizio delle linee.
3. I saldi dei predetti conti sono trasferiti in conformità all'Accordo di pagamento in vigore tra le due Parti contraenti.

Articolo 21

Bandiera delle navi e notifica per attivazione di linee

1. Le linee marittime di cui al presente Accordo sono esercitate soltanto con navi battenti bandiera italiana e con navi battenti bandiera jugoslava.
2. In relazione all'Articolo 16 le Capitanerie di Porto di una delle Parti notificano alle Capitanerie di Porto dell'altra Parte la data di inizio di ogni linea, i nominativi delle imprese che esercitano le linee stesse, nonché le navi che vi sono impiegate.

Articolo 22**Trattamento delle navi**

1. Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a riconoscere alle navi dell'altra Parte, adibite alle linee di cui al presente Accordo, lo stesso trattamento delle navi nazionali alla entrata, durante l'approdo ed alla uscita dai porti, sia per quanto riguarda il pagamento delle tasse e di ogni altro diritto, sia per quanto riguarda i luoghi di ormeggio, sia per l'imbarco e lo sbarco.
2. Sono ridotte al minimo strettamente necessario le formalità alle quali nei porti dell'altra area le navi di cui al precedente comma, i loro equipaggi ed i passeggeri possano comunque essere sottoposti.

Articolo 23**Divieto di cabotaggio**

1. Le navi battenti bandiera di ciascuna delle Parti contraenti non possono effettuare il cabotaggio tra i porti siti all'interno dell'altra area.
2. Non si intende per cabotaggio il fatto che una nave tocchi più porti di un'area per imbarcare passeggeri diretti in uno dei porti dell'altro Paese.

Articolo 24**Trasporto di merci a mezzo di navi**

Eventuali trasporti di merci a mezzo delle navi che effettuano il trasporto dei passeggeri, ai sensi del presente Accordo, sono regolati dalle disposizioni generali vigenti.

Articolo 25**Applicazione di disposizioni più favorevoli**

Tutte le disposizioni eventualmente più favorevoli in materia di trasporti marittimi e terrestri, contenute negli Accordi Internazionali di cui fanno parte i due Paesi, e in quelli tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa Jugoslava, vengono applicate rispettivamente ai servizi marittimi e terrestri di cui al presente Accordo.

Articolo 26**Esercizio di servizi automobilistici di linea**

1. Le autolinee di cui al presente Accordo sono esercitate in base alle concessioni da imprese autorizzate a tale attività secondo le norme vigenti nel Paese di appartenenza.
2. Le concessioni sono rilasciate dalle Autorità locali competenti, ciascuna per la parte di percorso nella rispettiva area. Tali concessioni hanno validità di 3 anni e possono essere prorogate.

3. In casi particolari, possono essere rilasciato concessioni anche per periodi più brevi.

Articolo 27

Rilascio delle concessioni

1. Le imprese di autotrasporti presentano domanda di concessione alle proprie Autorità locali competenti.
2. Ogni domanda è corredata da una planimetria del percorso, dai programmi di esercizio con gli orari, dalle tariffe e dalla descrizione dei veicoli.
3. Le domande che sono approvate dalle competenti Autorità locali di una Parte sono trasmesse con la documentazione di cui al precedente comma 2 per la approvazione, alle competenti Autorità locali dell'altra Parte, le quali sono tenute a comunicare la loro decisione entro 15 giorni dalla ricezione.

Articolo 28

Sanzioni

Qualora un'impresa di autotrasporti autorizzata ai sensi del precedente Articolo 26 ed avente sede in uno dei due Paesi, commetta nel territorio dell'altro Paese una infrazione alle norme o condizioni che disciplinano l'esercizio dei servizi di linea, le Autorità competenti della Parte sul cui territorio è stata commessa l'infrazione, possono chiedere alle Autorità competenti dell'altra Parte, di diffidare, di sospendere temporaneamente o di revocare la concessione all'impresa, a seconda della gravità dell'infrazione. Dei provvedimenti adottati viene data notizia all'Autorità richiedente.

Articolo 29

Divieto di traffico interno

Le imprese che hanno sede in uno Stato, autorizzate ai sensi del precedente Articolo 26 del presente Accordo, non possono effettuare altri trasporti nell'interno dell'altro Stato.

Articolo 30

Assicurazioni trasporti terrestri

1. Gli autoveicoli devono essere assicurati contro i rischi della responsabilità civile mediante polizza di assicurazione avente effetto per l'intero percorso.
2. Le condizioni di polizza devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.

TITOLO IV

FACILITAZIONI FISCALI E DOGANALI

Articolo 31

Tasse, imposte e altri oneri

Le proprietà appartenenti a cittadini residenti in una delle aree di cui al presente Accordo e situate nell'area adiacente, nonché i relativi redditi, non devono essere gravati da tasse, imposte od altri oneri maggiori di quelli che gravano sulle proprietà e relativi redditi appartenenti a persone residenti nell'area ove le proprietà stesse sono situate.

Articolo 32

Facilitazioni per i titolari di lasciapassare con foglio complementare agricolo

1. I titolari di foglio complementare agricolo per l'esecuzione di tutti i lavori agricoli hanno diritto di transitare recando seco dall'una all'altra area, senza alcun permesso (salvo le limitazioni di cui ai successivi Articoli) ed in esenzione di ogni diritto doganale, di tasse o di altri oneri fiscali:
 - a) il bestiame da tiro, da carico e per il pascolo, nonché il foggio occorrente al bestiame stesso durante la permanenza sui fondi;
 - b) gli attrezzi agricoli, boschivi e gli altri arnesi, le macchine agricole, i mezzi di trasporto (per persone, animali e cose) con gli accessori indispensabili, nonché il carburante contenuto nel serbatoio previsto per ciascun tipo di veicolo direttamente collegato col motore;
 - c) tutto ciò che è necessario per il mantenimento di buona e prospera gestione economica del terreno, come ad esempio: i concimi naturali ed artificiali, i semi, le piante da trapianto, i mezzi protettivi per le piante e di altro genere, i medicinali per bestiame, i pali per i vigneti, le attrezzature delle cantine, le botti, il materiale da costruzione per la manutenzione, il restauro e l'ammodernamento delle case e degli edifici agricoli et similia;
 - d) i prodotti agricoli e forestali provenienti dai fondi ed i prodotti del bestiame, ivi inclusi gli incrementi, nonché il materiale da imballaggio ed i mezzi di trasporto dei prodotti suddetti.

Il trasferimento del vino deve avvenire entro il mese di dicembre ed il prodotto trasferito deve risultare dell'annata stessa.
2. Il bestiame, inclusi gli incrementi, deve essere riportato nell'area di residenza subito dopo il termine dei lavori o del pascolo.
 - a) L'eventuale decesso o sosta forzata per malattia del bestiame, devono essere comprovati da certificato sanitario rilasciato da parte del veterinario competente.
 - b) Il bestiame iscritto nel foglio complementare agricolo che si

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sposta per ragioni di pascolo o di lavori agricoli nell'altra area non deve provenire da aziende e da zone oggetto di misure di polizia veterinaria per le malattie di cui all'Allegato n. 7.

c) Per il bestiame che rimane nell'altra area più di un giorno è richiesto un certificato rilasciato dal veterinario competente dal quale risulti che gli animali sono sani e che non provengono da aziende e da zone oggetto di restrizioni a seguito della presenza di una delle malattie di cui all'Allegato n. 7. Detto certificato deve essere rilasciato il giorno della visita sanitaria effettuata dal veterinario citato e può essere utilizzato entro le 24 ore dal rilascio.

3. Gli attrezzi, le macchine, i mezzi di trasporto, il foraggio non usato e i carburanti non consumati devono essere parimenti riportati, a lavoro ultimato, nell'area di residenza.

Articolo 33

Transumanza stagionale

1. Gli animali di ogni specie, condotti dall'una all'altra area di cui al presente Accordo, per transumanza stagionale, non sono soggetti a permessi di importazione ed esportazione e sono esenti da ogni diritto doganale, tassa o altri oneri fiscali purchè siano fatti ritornare entro un periodo di tempo non superiore a 6 mesi.
2. Le facilitazioni di cui al precedente comma sono applicate anche agli incrementi del bestiame ed ai prodotti della lavorazione del latte ottenuti durante il pascolo. I nuovi nati ed i prodotti non devono superare il numero, rispettivamente le quantità normalmente prodotte, tenuto conto del numero e della specie degli animali e della durata della permanenza nell'altra area per il pascolo. I prodotti della lavorazione del latte possono essere trasportati anche successivamente, ma non più tardi di 4 settimane dal giorno del rientro del bestiame.
3. Alle condizioni di cui al comma 1 si possono trasportare dall'una all'altra area anche le api per il pascolo stagionale. Per i nuovi sciami di api e per il miele ottenuto sono applicate le facilitazioni alle condizioni previste rispettivamente per gli incrementi del bestiame e per i prodotti del latte, di cui al comma 2.
4. Le Autorità competenti di ciascuna delle Parti, allo scopo di rendere possibile l'identificazione del bestiame che attraversa il confine per la transumanza, possono applicare eventualmente un contrassegno, o adottare altre misure idonee a tale fine.

Articolo 34

Facilitazioni valutarie e doganali

1. I titolari di lasciapassare possono portare seco, nell'altra area, valuta del territorio della loro residenza per gli importi mensili previsti dall'Allegato n. 5 comma I.
2. In occasione del ritorno nel territorio di residenza, i titolari

di lasciapassare possono portare seco mensilmente senza permessi di importazione ed esportazione ed in esenzione di diritti di dogana e di ogni altra imposta e tassa generi destinati ad uso proprio o casalingo nelle quantità massime di cui all'Allegato n. 5 comma II, e per il valore massimo di cui allo stesso Allegato comma I.

3. I produttori agricoli titolari di foglio complementare possono inoltre portare seco quindicinalmente, dall'area di residenza nell'altra area, i generi di cui all'Allegato n. 5 comma II destinati alla vendita. Detti generi sono esentati da ogni permesso di importazione o esportazione e sono esenti da ogni diritto di dogana o da ogni altra imposta e tassa. Essi possono reimportare alle stesse condizioni valuta o merci di cui all'Allegato n. 5 per un valore massimo non superiore a quello indicato al comma I dell'Allegato stesso.
4. Le facilitazioni di cui ai precedenti commi possono essere utilizzate anche frazionatamente per settimana.
5. La Commissione Mista Permanente prevista dall'Accordo decide aggiustamenti dei valori in Lire italiane ed in Dinari jugoslavi di cui all'Allegato n. 5, in modo da mantenere inalterata la portata delle facilitazioni di cui all'Allegato stesso.
6. Gli operai ed impiegati residenti in una delle aree di cui al presente Accordo qualora svolgano regolare attività di lavoro nell'altra area possono trasferire tutto o parte dei proventi in conformità alle modalità previste dall'Accordo di pagamento vigente tra le due Parti al momento del trasferimento.
7. Ai titolari di lasciapassare è anche consentito portare fiori o lavorazioni in fiori per cerimonie senza permessi di importazione o di esportazione ed in esenzione di diritti di dogana o di ogni altra tassa.
8. Le speciali facilitazioni accordate a determinate categorie di persone previste dal presente Accordo non escludono il diritto di dette persone di avvalersi delle disposizioni valutarie di carattere generale vigenti nel territorio dal quale la valuta proviene.

Articolo 35

Facilitazioni per i medici, veterinari, ostetriche ed appartenenti ad altre professioni o mestieri

Ai titolari di lasciapassare che esercitano la professione di medico, veterinario, ostetrico o altri mestieri o professioni sarà consentito di recare seco, senza permessi di importazione o esportazione, in esenzione di diritti doganali e di ogni altro diritto, gli strumenti ed attrezzi per le loro esigenze professionali con l'obbligo di riportare nell'area di residenza, a prestazione ultimata, gli strumenti, gli attrezzi ed il materiale non usato.

Articolo 36**Facilitazioni per il trasferimento di medicinali**

Ai titolari di lasciapassare è consentito di trasportare dall'altra area nell'area di residenza, in esenzione di diritti doganali e di altre imposte o tasse:

- a) medicinali acquistati in base a ricetta medica o veterinaria;
- b) medicinali acquistabili anche senza ricetta medica, quando la loro denominazione risulti dall'indicazione dell'involucro e siano destinati ad uso proprio del portatore o per un membro della sua famiglia, nelle normali quantità contenute nei singoli pacchetti nella vendita al dettaglio.

Articolo 37**Controllo doganale**

1. Ai fini del controllo dell'utilizzazione delle facilitazioni fiscali e valutarie di cui all'Articolo 34 vengono utilizzati gli spazi appositamente predisposti nel lasciapassare.
2. Per l'accertamento del valore delle merci importate ed esportate, le Autorità doganali delle due Parti applicano le rispettive legislazioni in vigore e, se necessario, si scambiano le relative informazioni.

TITOLO V**MISURE SANITARIE, VETERINARIE E FITOPATOLOGICHE****Articolo 38**

Informazioni sulle malattie infettive, le epidemie, l'inquinamento e misure relative

1. I competenti organi locali sanitari delle due Parti si danno comunicazione dei casi di malattie infettive ed epidemie di maggiore importanza che si verificano nei territori di applicazione del presente Accordo.
2. Analoghe comunicazioni vengono scambiate quando si verificano episodi di inquinamento idrico o atmosferico.
3. In casi eccezionali i competenti organi locali possono emanare speciali misure sanitarie, di carattere provvisorio, dandone immediata comunicazione all'altra Parte.
4. Analoga comunicazione viene fatta alla cessazione delle misure provvisorie.
5. Le malattie per le quali è previsto lo scambio di informazioni da parte degli organi locali competenti e le modalità delle comunicazioni vengono elencate nell'Allegato n. 6.

Articolo 39**Informazioni sulle malattie degli animali e
misure relative**

1. I competenti organi locali veterinari si danno comunicazione dei casi di malattie degli animali indicate all'Allegato n. 7 che si verificano nella propria zona, e sulle misure veterinarie, limitazioni di movimento e divieti emanati a scopo preventivo.
2. Analoga comunicazione viene fatta per la soppressione di tali misure, in conformità delle liste e relative aggiunte A e B dell'Ufficio Internazionale per le malattie infettive (OIE), e dell'Allegato n. 7.
3. In casi eccezionali i competenti organi locali veterinari possono emanare speciali misure sanitarie, di carattere provvisorio, dandone immediata comunicazione all'altra Parte.
4. Analoga comunicazione viene fatta alla cessazione delle misure provvisorie.
5. Le malattie e gli organi competenti locali sono indicati nell'Allegato n. 7.

Articolo 40**Informazioni fitopatologiche e misure relative**

1. Gli organi locali competenti per la conservazione delle piante site nelle aree di applicazione del presente Accordo si informano reciprocamente per iscritto, entro il 1° giugno e il 1° dicembre di ogni anno, su tutte le questioni importanti per l'applicazione delle misure per la difesa delle piante, sul trasferimento di sementi e piante da trapianto, sulle piante la cui importazione è vietata dalla legge in vigore, sugli insetti nocivi e sulle malattie delle colture agricole, degli alberi e dei boschi.
2. Qualora non sussista alcun pericolo di contaminazione di organismi nocivi, i competenti organi locali possono accordare ai possessori di lasciapassare agricolo permessi individuali validi per la sola zona di loro competenza, che autorizzano, in deroga alle disposizioni fitosanitarie vigenti nei due rispettivi Paesi, l'introduzione nel proprio territorio di prodotti vegetali provenienti da terreni e da fabbricati di abitazione situati nella zona di applicazione del presente Accordo, purchè vengano utilizzati nell'area di applicazione dell'Accordo stesso.
3. In caso di calamità, epifitie e infestazioni parassitarie le informazioni saranno telegrafiche e potranno essere seguite da incontri tra esperti delle due Parti. Ciascuna delle due Parti potrà convocare l'altra con un preavviso di almeno 7 giorni.
4. In caso di necessità i singoli Comuni e gli osservatori per le malattie delle piante potranno scambiarsi direttamente le informazioni.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. In casi eccezionali i competenti organi locali possono emanare speciali misure fitopatologiche - a carattere provvisorio - dandone immediata comunicazione all'altra Parte.
6. Analoga comunicazione viene data alla cessazione delle misure provvisorie citate.
7. I valichi attraverso i quali possono essere effettuate le importazioni di prodotti vegetali di cui al precedente comma 2 saranno concordati dalle competenti Autorità locali.
8. La indicazione degli organi competenti locali e le modalità delle comunicazioni sono indicate nell'Allegato n. 8.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 41

Stipulazione di speciali convenzioni
in materia di assicurazioni sociali

1. Le questioni concernenti le prestazioni di assicurazioni sociali spettanti alle persone che essendo residenti in una delle aree considerate dal presente Accordo hanno un regolare rapporto di lavoro nell'altra area, sono regolate da apposite Convenzioni stipulate tra gli Istituti o Enti di assicurazione sociale delle due Parti, affinché agli assicurati stessi ed ai loro aventi diritto nella area di residenza sia resa possibile la concessione di cure ospedaliere, ambulatoriali e domiciliari, ivi compreso l'acquisto di medicinali ed altri mezzi terapeutici, nonché il pagamento delle indennità, a carico degli Istituti o Enti competenti dell'altra area, che sono tenuti alle prestazioni di cui si tratta.
2. Le predette convenzioni regolano anche la procedura per il rimborso delle spese che gli Istituti o Enti di una area hanno sostenuto per conto degli Istituti o Enti dell'altra area.

Articolo 42

Disposizioni per i cacciatori

1. I titolari di lasciapassare che siano in possesso di licenza di porto d'armi da caccia, hanno facoltà durante la stagione venatoria di portare seco nell'area adiacente 1 o 2 fucili da caccia, nonché un massimo di 100 cartucce per ogni arma. Essi sono tenuti ad osservare le disposizioni di carattere venatorio.
2. Gli organi dell'area di residenza trascrivono sul lasciapassare gli estremi della licenza di porto d'armi da caccia, il tipo, il calibro ed il numero di matricola delle armi.
3. Gli interessati sono tenuti a portare seco detta licenza di porto

d'armi.

Articolo 43

Manifestazioni culturali, artistiche e sportive

Le Autorità competenti dei due Paesi si adoperano affinché le Autorità locali, in spirito di mutua collaborazione, accelerino o semplifichino al massimo le procedure di transito, doganali o simili connesse con l'organizzazione di manifestazioni di carattere artistico, culturale e sportivo da tenersi nelle due aree.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44

Commissione Mista Permanente

1. Allo scopo di assicurare una regolare applicazione del presente Accordo viene istituita una Commissione Mista Permanente.
2. La Commissione è composta da 6 membri, di cui 3 nominati dal Governo italiano e 3 nominati dal Governo jugoslavo. Ogni Governo può nominare un sostituto per ciascun membro. I nomi dei membri e dei sostituti saranno notificati per via diplomatica. Allo stesso modo saranno trasmesse anche le comunicazioni circa eventuali cambiamenti dei membri e dei loro sostituti. La Commissione potrà avvalersi della collaborazione di esperti.
3. Le modalità per il funzionamento della Commissione e per la sua convocazione sono stabilite dal Regolamento di cui all'Allegato n. 9.
4. La Commissione ha il compito di risolvere le questioni che dovessero sorgere eventualmente sulla interpretazione e l'applicazione del presente Accordo, di deliberare misure idonee a migliorare la sua esecuzione e di adempiere a tutti gli altri compiti ad essa demandati dalle disposizioni dell'Accordo stesso.
5. Gli organi locali informeranno la Commissione sulle questioni previste dal presente Accordo trattate nelle loro riunioni e sui risultati raggiunti.
6. La Commissione esaminerà le proposte comuni concordate dai competenti organi locali nonché le questioni sulle quali non sia stato raggiunto un accordo dai predetti organi.
7. Le decisioni della Commissione saranno prese ad unanimità. Saranno deferite ai Governi per via diplomatica le questioni sulle quali la Commissione non dovesse raggiungere un accordo.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8. La Commissione si riunirà alternativamente nel territorio della Repubblica Italiana e nel territorio della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, in sessione ordinaria una volta all'anno.
9. La Commissione si riunirà in sessione straordinaria entro il termine di un mese dalla richiesta di una delle due Parti.
10. I membri della Commissione ed i loro sostituti godranno nell'espletamento delle loro funzioni dei privilegi normalmente riconosciuti dalla prassi internazionale.

Articolo 45

Tessera speciale

1. Ai membri della Commissione Mista Permanente, agli organi locali di frontiera ed eventualmente a quelle persone che svolgono funzioni connesse con il presente Accordo viene rilasciata una tessera speciale per il passaggio nelle aree adiacenti.
2. Detta tessera numerata progressivamente è redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 10 e viene rilasciata con validità triennale. Essa può essere prorogata.
3. La tessera speciale dà diritto al titolare di transitare attraverso ogni tipo di valico.
4. Le tessere speciali sono rilasciate e firmate per ciascuna Parte dal Presidente della rispettiva Delegazione in seno alla Commissione Mista Permanente.
5. I Presidenti delle Delegazioni si scambiano annualmente in occasione della sessione ordinaria un elenco dei titolari della tessera speciale e si informano con scambio di lettere di ogni successivo cambiamento.
6. Ai titolari delle tessere speciali, gli organi di controllo dei valichi prestano ogni assistenza per lo svolgimento dei loro compiti.
7. Cessato l'incarico in relazione al quale era stata rilasciata la tessera speciale, essa viene riconsegnata all'Autorità concedente, che ne dà sollecita comunicazione al Presidente dell'altra Delegazione.

Articolo 46

Durata dell'Accordo

Il presente Accordo sarà valido un anno e sarà considerato come rinnovato tacitamente per lo stesso periodo se non verrà denunciato per via diplomatica almeno 3 mesi prima della sua scadenza da una delle due Parti contraenti.


Articolo 47

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
2. Con l'entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l'Accordo sottoscritto dalle due Parti ad Udine il 31 ottobre 1962, e cesseranno di aver valore le disposizioni di cui ai verbali delle precedenti sessioni della Commissione Mista Permanente.
3. Il presente Accordo è redatto in due originali ciascuno nella lingua italiana e slovena i cui testi fanno egualmente fede.

Fatto a Udine il giorno 15 maggio 1982

Per il Governo
della Repubblica Italiana

(Massimo Casilli d'Aragona)



Per il Consiglio Esecutivo
Federale della
Repubblica Socialista
Federativa di Jugoslavia

(Tone Poljšak)



ALLEGATO A

ELENCO DEI COMUNI ITALIANI CUI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI
DEL PRESENTE ACCORDOComuni della Provincia di Udine

1.	ATTIMIS	AHTEN
2.	CHIOPRIS VISCONI	CHIOPRIS VISCONI
3.	CHIUSAFORTE	KLUŽE
4.	CIVITALE DEL FRIULI	ČEDAD
5.	COMO DI ROCAZZO	KOREN
6.	DRENCHIA	DREKA
7.	FAEDIS	FOJDA
8.	GRIMACCO	GRMAK
9.	LUSEVERA	BARDO
10.	NALBORGHECCHETTO VALBRUNA	NABORJET OVČJA VAS
11.	KANZANO	KANZANO
12.	MOIIMACCO	KOJMAK
13.	NIMIS	NEME
14.	PREMARIACCO	PREMARJAG
15.	PREPOTTO	PRAPOTHO
16.	PULFERO	PODEPOLJESAC
17.	RESIA	REZIJA
18.	SAVOGNA	SOVODIJE
19.	S. GIOVANNI AL NATISONE	SV. IVAN OB MADIŽI
20.	S. LEONARDO	SV. LENART
21.	S. FIETRO AL NATISONE	ŠPETER SLOVENOV
22.	STREGNA	SPEDNJE
23.	TAIPANA	TIPANA
24.	TARVISIO	TRBIŽ
25.	TORREANO	TAVORJANA

Comuni della Provincia di Gorizia

1.	CAPRIVA DEL FRIULI	KOPRIVA
2.	CORMONS	KRMIN
3.	DOBERDO' DEL LAGO	DOBERDOB
4.	DOLEGNA DEL COLLIO	DOLENJE
5.	FARRA D'ISONZO	FARA
6.	FOGLIANO-REDIPUGLIA	FOLJAN-SREDI POLJA

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7.	GORIZIA	GORICA
8.	GRADISCA D'ISONZO	GRADIŠKA
9.	MARIANO DEL FRIULI	MARJAN
10.	MEDEA	MEDEJA
11.	KONFALCONE	TRŽIČ
12.	MORARO	MORAR
13.	MOSSA	MOŠA
14.	ROMANS D'ISONZO	ROMANS
15.	RONCHI DEI LEGIONARI	RONKE
16.	SAGRADO	ZAGRAJ
17.	SAVOGNA D'ISONZO	SOVODNJE
18.	STARANZANO	ŠTARANČAN
19.	S. CAZIAN D'ISONZO	ŠKOCJAN
20.	S. FLORIANO DEL COLLIO	ŠTEVERJAN
21.	S. LORENZO ISONTINO	SV. LOVRENC NA SOČI
22.	S. PIER D'ISONZO	SV. PETER
23.	TURRIACO	TURJAK
24.	VILLESSE	VILLESSE

Comuni della Provincia di Trieste

1.	TRIESTE	TRST
2.	HUGGIA	KILJE
3.	S. DORLICO DELLA VALLE	DOLINA
4.	KONRUPINO	PEPENTABOR
5.	SGONICO	ZGONIK
6.	DUIINO AURISINA	DEVIN MABREŽINA

ALLEGATO B

ELENCO DEI COMUNI JUGOSLAVI CUI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI
DEL PRESENTE ACCORDO

1.	JESENICE	JESENICE
2.	TOLMINO	TOLMIN
3.	NOVA GORICA	NOVA GORICA
4.	SESANJA	SEŽANA
5.	CAPODISTRIA	KOPER
6.	ISOLA	IZOLA
7.	PIRANO	PIRAN
8.	BUJE	BUJE

ALLEGATO N. 1

FACSIMILE DI LASCIAPASSARE

stemma

REPUBBLICA ITALIANA

REPUBLIKA ITALIJA

REPUBLIKA ITALIJA

QUESTURA DI

L A S C I A P A S S A R E

Quinquennale

P R E P U S T N I C A

Petletna

P R O P U S T N I C A

Petogodišnja

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2 -

N. St. Br. Fotografia

Statura
 Visina
 Visina

Occhi
 Oči Firma
 Oči Podpis
Potpis

Segni particolari
 Posebni znaki
 Posebni znaci

Cognome
 Priimek
 Prezime

Nome
 Ime
 Ime

Nato il a
 Rojen dne v
 Rodjen dana u

Residente a
 Stanuje v
 Stanuje u

Minori degli anni 14 (cognome, nome e data di nascita)
 Otroci do 14. leta (priimek, ime in datum rojstva)
 Djece ispod 14 godina (prezime, ime i datum rodjenja)

.....

Il lasciapassare è valido sino al
 Prepustnica velja do
 Prepustnica važi do

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il titolare del lasciapassare è autorizzato a permanere nell'area adiacente ogni volta e salvo eventuale proroga per la durata di 5 giorni, compresi quelli dell'entrata e dell'uscita. Egli gode delle facilitazioni ed è soggetto agli obblighi previsti dall'Accordo di Utine del 15 maggio 1982.

Imetnik propustnice lahko ostane na sosednjem območju vsakokrat do 5 dni, računajoč pri tem dan odhoda in dan vrnitve, razen v primeru podaljšanja bivanja. Imetnik uživa olajšave in se dolžan ravnati se po določbah Videmskega sporazuma z dne 15. maja 1982.

Imalac propustnice ima pravo da boravi na susjednom području svaki put do 5 dana računajući dan ulaska i dan izlaska, izuzev u slučaju eventualnog produženoga boravka. Imalac uživa olakšice i podlježe obavezama predvidjenim po Videmskom sporazumu od dana 15. maja 1982.

li
..... dne

dana

timbro

Il Questore

La validità del presente documento è prorogata fino al
Veljavnost te listine je podaljšana do

li
..... dne

dana

timbro

Il Questore

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A V V E R T E N Z E

1. La validità del presente lasciapassare è limitata alle aree stabilite dall'Accordo di Udine. Esso è valido per 5 anni ed è rinnovabile per una sola volta per ulteriori 5 anni.
Il titolare è tenuto a restituirlo all'autorità che l'ha rilasciato in caso di trasferimento della residenza fuori dell'area indicata da detto Accordo.
2. Il presente lasciapassare viene timbrato ad ogni entrata nell'area adiacente.
3. Il titolare del lasciapassare è tenuto ad ogni transito ad esibirlo agli organi di controllo dichiarando la valuta ed i generi al seguito consentiti in franchigia nei limiti delle agevolazioni previste dall'Accordo.
4. Il presente documento può essere ritirato definitivamente o temporaneamente in caso di abuso.

O P O Z O R I L O

1. Ta prepustnica velja na območjih, določenih z Videmskim sporazumom. Velja 5 let in se jo lahko enkrat podaljša za nadaljnih 5 let. Imetnik prepustnice mora v primeru preselitve z območja, določenega s Sporazumom, vrniti prepustnico pristojnim organom.
2. Ta prepustnica se žigosa ob vsakem prehodu imetnika z območja prebivališča na sosednje območje.
3. Imetnik prepustnice mora ob vsakem prehodu prepustnico predložiti organom, ki opravljajo kontrolo in prijaviti valuto in blago v okviru olajšav iz Sporazuma.
4. V primeru zlorabe se prepustnico začasno ali dokončno odvzame.

N A P O M E N A

1. Važnost ove propustnice ograničena je na područja određena Videmskim sporazumom. Važi 5 godina i može se jednom produžiti za narednih 5 godina.
Imalac propustnice mora u slučaju preseljenja sa područja predviđenog Sporazumom, vratiti propustnicu nadležnim organima.
2. Ova propustnica se pečati prilikom svakog prijelaza imaca sa područja prebivališta na susjedno područje.
3. Imalac propustnice dužan je prilikom svakog prelaska pokazati propustnicu nadležnim organima, koji vrše kontrolu i prijaviti valutu i robu u okviru olakšica iz Sporazuma.
4. U slučaju zloupotrebe, propustnica se privremeno ili trajno oduzima.

PAGINE PER I TIMBRI

STRANI ZA ŽIGOSANJE PREHODOV

STRANICE ZA PEČATIRANJE PRIJELAZA

PAGINE RISERVATE AL CONTROLLO DOGANALE DEI GENERI
STRANI ZA CARINSKO KONTROLO BLAGA
STRANICE ZA CARINSKU KONTROLU ROBE

Anno

Leto

Godina

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52			

PAGINE PER EVENTUALI ANNOTAZIONI DOGANALI
STRANI ZA MOREBITNE CARINSKE ZAZNAMKE
STRANICE ZA EVENTUALNE CARINSKE ZABILJEŠKE

ALLEGATO N. 2

FACSIMILE DI LASCIAPASSARE STRAORDINARIO

Stemma

REPUBBLICA ITALIANA
 REPUBBLIKA ITALIJA
 REPUBBLIKA ITALIJA

Ufficio Polizia di Frontiera di

L A S C I A P A S S A R E S T R A O R D I N A R I O
 I : Z R E D N A P R E P U S T N I C A
 I Z V A N R E D N A P R O P U S T N I C A

rilasciato ai sensi dell'Articolo 11 dell'Accordo di Udine del 15 maggio 1982

izdana v skladu z 11. členom Videmskega sporazuma z dne 15. maja 1982
izdata prema členu 11 Videmskog sporazuma od 15. maja 1982.

Cognome e nome	nato il
Priimek in ime	rojen dne
Prezime i ime	rodjen dana

a	residente a
v	stanuje v
u	stanuje u

munito di documento n.	rilasciato da
nosilec dokumenta št.	izdanega od
nosilac dokumenta br.	izdatog od

è autorizzato a recarsi a	presso
je pooblaščen preiti v	pri
je ovlašten prelaziti u	kod

attraverso il valico di	per motivi di
čez mejni prehod	iz razlogov
preko graničnog prijelaza	iz razloga

e rimanervi 10 giorni dalla data del transito.

in ostati 10 dni od dneva prehoda.

i ostati 10 dana od dana prelaska.

Il presente lasciapassare è valido per un solo viaggio da effettuarsi en
 tró 10 giorni dalla data del rilascio. Il rientro deve avvenire attra-
 verso lo stesso valico.

Ta prepustnica velja samo za eno potovanje, ki ga je treba opraviti v
 10. dneh od izdaje. Vrniti se je treba preko istega mejnega prehoda.

Ova propustnica važi samo za jedno putovanje, koje se mora obaviti u
 roku od 10 dana od dana izdavanja. Povratek mora uslijediti preko istog
 graničnog prijelaza.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il titolare del lasciapassare è accompagnato da minori di anni 14
Imetnika dovoljenja spremlja do 14. leta
Imoca dozvole prati do 14 godina

Data

Dne

Dana

N.B. Il lasciapassare straordinario deve essere ritirato al rientro nel territorio di residenza.

Izredno prepustnico je treba ob vrnitvi na območje prebivališča vrniti.

Izvanrednu propustnicu potrebno je prilikom povratka na područje prebivališta vratiti.

timbro

Il Dirigente dell'Ufficio

ALLEGATO N. 3

FACSIMILE DI FOGLIO COMPLEMENTARE AGRICOLO

FOGLIO COMPLEMENTARE AGRICOLO
KMETIJSKI VLOŽEK
POLJOPRIVREDNI ULOŽAK

..... titolare del lasciapassare n.
imetnik prepustnice št.
imalac propustnice br.

nella sua qualità di
v svojstvu
u svojstvu

(proprietario, affittuario, usufruttuario, tecnico o lavoratore agricolo, pastore, carbonaio, boscaiolo, addetto a cave di pietra, rappresentante di persona giuridica, partecipante a comunità agraria, titolare di usi civici, congiunto o erede di una delle persone predette)

(lastnika, zakupnika, užitarja, kmetijskega strokovnjaka ali delavca, nastirja, ogljarja, gozdarja, delavca v kamnolomu, zastopnika pravne osebe, udeleženca agrarne skupnosti, uživalca pravic na občinskem zemljišču, sorodnika ali dediča zgoraj navedene osebe)

(vlasnika, zakupnika, plodouživaoca, poljoprivrednog stručnjaka ili radnika, pastira, ugljara, šumara, radnika u kamenolomu, zastupnika pravnog lica, člana poljoprivredne zajednice, uživaoca prava na općinskom zemljištu, rođjaka ili nasljednika gore navedenog lica)

dei beni immobili in seguito descritti, è autorizzato a recarsi nella località in cui essi si trovano attraverso i seguenti valichi :

nepremišnine, opisane v nadaljnjem tekstu, je pooblaščen iti na kraj, kjer se le te nahajajo, po najkrajši poti preko naslednjih mejnih prehodov :

nekretnine, navedene u dalnjem tekstu, ovlašten je da do mjesta na kojem se one nalaze ide najkraćim putem preko slijedećih graničnih prijelaza :

.....

E' autorizzato il passaggio diretto perchè hipossidente
Ker je dvolastnik, je dovoljen direktni prehod čez
Pošto je dvovlasnik, dozvoljen mu je direktan prijelaz preko

.....

Egli gode delle facilitazioni ed è soggetto agli obblighi previsti dall' Accordo di Udine.
Pri tem uživa olajšave in je podvržen obveznostim, določenim z Videmskim sporazumom.
Pri tome uživa olakšice i podliježe obavezama predviđenim Videmskom sporazumom.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1. Ubicazione dell'immobile
 Lega nepremičnine
 Položaj nekretnine

2. Proprietario dell'immobile
 Lastnik nepremičnine
 Vlasnik nekretnine

3. Superficie e specie di cultura :
 Površina in vrsta kulture :
 Površina i vrsta kulture :

superficie lavorata ha.	pascoli ha.
obdelane površine ha	pašnjiki ha
ohradive površine ha	pašnjaci ha
bosco ha.	cave di pietra ha.
gozd ha	kamnolom ha
šuma ha	kamenolom ha

4. Tipo e durata del contratto
 Vrsta in rok trajanja pogodbe
 Vrsta i rok trajanja ugovora

per affittuari	
za zakupnike	
za zakupnike	
per operai agricoli	
za kmetijske delavce	
za poljoprivredne radnike	

- Timbro "Titolare di uso civico"
 Žig "Uživalec pravic na občinskem zemljišču"
 Pečat "Uživalec prava na općinskom zemljištu"

5. Bestiame (numero e specie)
 Živina (število in vrsta)
 Stoka (broj i vrsta)

6. Variazione nella condizione del bestiame
 Sprememba prirasti
 Promjena prirasta

timbro

firma

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO II. 4

ELENCO DEI VALICHI TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA
FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA

N.	Categoria	Luogo (denominazione italiana)	Luogo (denominazione jugoslava)
1.	I stradale	Fusine Laghi	Rateče
2.	II galleria	Cave del Predil	Log pod Mangartom
3.	I stradale	Passo del Predil	Predel
4.	I stradale	Uccea	Učeja
5.	II stradale	Ponte Vittorio	Kost na Hradiži
6.	II stradale	Robdischis	Robidišče
7.	I stradale	Stupizza	Robič
8.	agricolo	Monte Cau	Jevšček
9.	II stradale	Polava di Cepletischis	Livek
10.	agricolo	Bocchetta di Topolò	Šturni
11.	agricolo	Solarie di Drenchia	Solarje
12.	agricolo	Zavarian di Clabuzzaru	Zavarjan Klobučarji
13.	agricolo	Scale di Grimacco	Pri bajtarju
14.	agricolo	Ponte Clinaz	Podklanec
15.	agricolo	Ponte Miscecco	Kišček
16.	II stradale	Mernico	Golo Brdo
17.	agricolo	Scriò	Škrijevo
18.	II stradale	Vencò	Keblo
19.	II stradale	Plessiva	Plešivo
20.	agricolo	Castelletto Zeglo	Kedana
21.	II stradale	Castelletto Versa	Vipolže
22.	agricolo	Uclanzi	Valerišče
23.	II stradale	S. Floriano	Hum
24.	II stradale	Poggio San Valentino	Podsahotin
25.	agricolo	Castel S. Mauro	Šentmaver
26.	agricolo	Salcano 2°	Solkan-Polje
27.	II stradale	Salcano 1°	Solkan
28.	I ferrovia	Gorizia Ferrovia	Nova Gorica (postaja)
29.	II pedonale	Gorizia - S. Gabriele	Nova Gorica 1
30.	II pedonale	Via Rafut	Pristava
31.	I stradale	Casa Rossa	Nova Gorica
32.	II stradale	San Pietro	Šempeter
33.	agricolo	S. Andrea Vertoiba	Vrtojba
34.	I autostradale	Gorizia - S. Andrea	Vrtojba

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Categoria	Luogo (denominazione italiana)	Luogo (denominazione jugoslava)
35.	II stradale	Nerna	Miren
36.	II stradale	Devetachi	Lokvice
37.	agricolo	Palichisce Micoli	Opatje selo
38.	II stradale	Iamiano	Klariči
39.	agricolo	Malchina	Mavhinje
40.	II stradale	San Pelagio	Gorjansko
41.	agricolo	Vogliano	Voglje
42.	II stradale	Monrupino	Kopentabor
43.	I ferrovia	Villa Opicina	Sežana (postaja)
44.	I stradale	Ferneti	Fernetiči
45.	agricolo	Orle	Orlek
46.	agricolo	Gropada	Gropada
47.	II stradale	Lipizza	Lipica
48.	agricolo	Grozzana	Gročana
49.	I stradale	Pese	Kozina
50.	agricolo	Draga S. Elia	Draga
51.	agricolo	Bottazzo	Botač
52.	II stradale	San Servolo	Socerb
53.	II stradale	Prebenico Carasana	Osp
54.	II stradale	Montere	Plavje
55.	I stradale	Rabuiese	Škofije
56.	II stradale	Santa Barbara	Kaštelir
57.	agricolo	Cerei di Sopra	Cerej
58.	II stradale	Chiampore	Čampore
59.	I stradale	San Bartolomeo	Lazaret

VALICHI MARITTIMI DI I CATEGORIA

60.	Trieste - Trst
61.	Capodistria - Koper
62.	Isola - Izola
63.	Pirano - Piran
64.	Cittanova - Novigrad
65.	Umago - Umag

ALLEGATO N. 5

VALUTA E MERCI

I) I quantitativi di valuta di cui all'Articolo 34 possono raggiungere gli importi massimi mensili rispettivamente di Lire 70.000 e Dinari 2.000.

II) Quantità massima di merci di cui all'Articolo 34 :

1. Verdura e frutta fresca	kg.	48
2. Carni fresche	kg.	4
3. Carni salate e affumicate	kg.	4
4. Formaggi	kg.	8
5. Vino	lt.	16
6. Uova	n.	60
7. Acquavite e liquori	lt.	2
8. Burro	kg.	2
9. Caffè	kg.	2
10. Zucchero	kg.	3
11. Altri prodotti		

ALLEGATO N. 6

SCAMBIO DI INFORMAZIONI SANITARIE

1. Sarà data comunicazione immediata sull'insorgere di casi singoli o di piccoli focolai delle seguenti malattie infettive :

a) malattie quarantenarie

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Colera | 1. Cholera |
| 2. Peste | 2. Pestis |
| 3. Febbre gialla | 3. Febris flava |
| 4. Vaiolo | 4. Variola vera |

b) malattie sotto il controllo dell'O.M.S.

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 5. Tifo esantematico | 5. Typhus exanthematicus |
| 6. Febbre ricorrente | 6. Typhus recurrens |
| 7. Poliomielite | 7. Poliomyelitis acuta |
| 8. Malaria | 8. Malaria |
| 9. Rabbia | 9. Lyssa |

2. Saranno comunicate mensilmente le insorgenze delle seguenti malattie :

Zoonosi

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 10. Morva | 10. Malleus |
| 11. Carbonchio | 11. Anthrax |
| 12. Leishmaniosi viscerale | 12. Kala-azar |
| 13. Leishmaniosi cutanea | 13. Leishmaniosis |
| 14. Tularemia | 14. Tularemia |
| 15. Leptosirofosi | 15. Leptospirosis |

La comunicazione deve contenere solo il numero dei colpiti ed il Comune in cui si è manifestata l'infezione.

Non è necessario dare notizia dell'infezione a guarigione avvenuta.

Per quanto concerne le malattie quarantenarie (colera, peste, febbre gialla, vaiolo) saranno applicate le disposizioni previste dal Regolamento Sanitario Internazionale adottate dalla XXII Assemblea Mondiale della Sanità nel 1969 e modificato dalla XXVI Assemblea nel 1973 (II edizione annotata) e successive modifiche.

Per le stesse malattie saranno applicate le norme di futuri accordi internazionali approvati dai Governi dei due Stati.

3. Notifica delle epidemie

Come epidemia viene considerata la manifestazione su un territorio o in un gruppo demografico, di malattie infettive con più di un caso ed in un breve periodo, che può essere indicato in 10 giorni.

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Dissenteria bacillare | 1. Dysenteria |
| 2. Febbre tifoide | 2. Typhus abdominalis |
| 3. Infezione su paratifi | 3. Paratyphus |
| 4. Infezioni da altre salmonelle | 4. Salmonellosis |
| 5. Epatite da virus | 5. Hepatitis |
| 6. Brucellosi | 6. Brucellosis |
| 7. Difterite | 7. Diphtheria |
| 8. Meningite meningococcica | 8. Meningitis men. |
| 9. Influenza | 9. Grippa |

La notifica deve contenere il numero degli ammalati, la zona infetta e il numero dei decessi.

La comunicazione sarà fatta una volta per settimana per tutta la durata dell'epidemia.

4. Indicazione degli organi competenti :

per la parte italiana

- Unità Sanitaria Locale (USL n. 7)
di Udine
- Unità Sanitaria Locale (USL n. 4)
di Cernaia
- Unità Sanitaria Locale (USL n. 5)
di Cividale del Friuli
- Unità Sanitaria Locale (USL n. 2)
di Gorizia
- Unità Sanitaria Locale (USL n. 1)
di Trieste

per la parte jugoslava

- Zavod za socialno medicino in higieno za Gorenjsko
Kranj
- Zavod za socialno medicino in higieno
Nova Gorica
- Zavod za socialno medicino in higieno
Koper (anche per Buie).

ALLEGATO N. 7

SCAMBIO DI INFORMAZIONI VETERINARIE

1. Gli organi veterinari locali competenti italiani e jugoslavi si informano reciprocamente sulla manifestazione e sulle insorgenze di epidemie delle seguenti malattie infettive degli animali :
 1. Afta epizootica - Aphthae epizooticae
 2. Peste bovina - Pestis bovina
 3. Pleuropneumonia contagiosa dei bovini - Pleuropneumonia contagiosa bovum
 4. Tubercolosi degli animali domestici - Tuberculosis
 5. Brucellosi - Brucellosis
 6. Carbonchio ematico - Anthrax
 7. Rabbia - Lyssa
 8. Morva - Malleus
 9. Morbo coitale maligno - Exanthema coitale paralyticum
 10. Anemia infettiva degli equini - Anaemia infectiosa equorum
 11. Peste suina - Pestis suum
 12. Peste aviare - Pestis avium
 13. Colera aviare - Pasteurellosis avium (Pasteurella multocida)
 14. Vaiolo ovino - Variola ovina
 15. Tularemia - Tularaemia, Nixomatosi - Nixomatosis
 16. Stomatite vescicolare contagiosa - Stomatitis vesicularis specifica (contagiosa)
 17. Febbre catarrale degli ovini - Febris catarrhalis ovium
 18. Peste suina africana - Pestis suum africana
 19. Encefalomyelite enzootica dei suini - Encephalomyelitis enzootica suum
 20. Malattia vescicolare dei suini - Morbus vesicularis suum (Exanthema vesiculosum suum)
 21. Peste equina - Pestis equorum
 22. Malattie influenzali degli equini - Influenza equorum
 23. Pseudopeste aviare - Pseudopestis avium
 24. Psittacosi - Psittacosis
 25. Peste europea - Putrificatio polybacteritica larvae
 26. Peste americana - Pestis apium (Bacillus larvae)
 27. Varroasi - Varroasis
 28. Rickettsiosi - Rickettsiosis
 29. Leptosirosi - Leptospirosis
 30. Salmonellosi - Salmonellosis
 31. Tricomoniassi - Trichomoniasis
 32. Diftero-vaiolo - Variola avium
 33. Ipodermosi - Hypodermosis
 34. Carbonchio sintomatico - Gangraena emphysematosa
 35. Setticiemia emorragica dei bovini e della selvaggina - Pasteurellosis bovum (Septicaemia hemorrhagica bovum)
 36. Forca dei bovini e dei caprini - Scabies
 37. Scariosi - Acariasis apium, Rosemiassi - Rosemosis (Rosea apis)
2. Malattie infettive degli animali che devono essere oggetto di segnalazione immediata :
 - 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
3. Gli organi veterinari locali competenti italiani e jugoslavi si

comuniceranno al 30 di ogni mese i focolai accertati durante il mese delle seguenti malattie :

4, 5, 6, 10, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.

4. Gli organi del servizio veterinario preposti per lo scambio di informazioni sono

da parte italiana :

- Unità Sanitaria Locale (USL n. 7) di Udine
- Unità Sanitaria Locale (USL n. 4) di Gemona
- Unità Sanitaria Locale (USL n. 5) di Cividale del Friuli
- Unità Sanitaria Locale (USL n. 2) di Gorizia
- Unità Sanitaria Locale (USL n. 1) di Trieste'
- Ufficio Veterinario di Pontebba
- Ufficio Veterinario di Gorizia
- Ufficio Veterinario di Prosecco
- Ufficio Veterinario del Porto di Trieste

da parte jugoslava :

- Veterinarska inšpekcija uprave inšpekcijskih služb Kranj
- Veterinarska inšpekcija Skupščine občine Tolmin
- Veterinarska inšpekcija Medobčinskega inšpektorata Nova Gorica, Skupščina občine Nova Gorica
- Veterinarska inšpekcija oddelka za inšpekcijske službe Skupščine občine Sežana
- Veterinarska inšpekcija sekretariata za inšpekcijske službe Obalne skupnosti Koper
- Veterinarska inšpekcija Skupštine občine Duje

ALLEGATO N. 8

ORGANI COMPETENTI PER L'ESECUZIONE DI MISURE FITOPATOLOGICHE E
SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le informazioni previste dall'Articolo 40 del presente Accordo verranno scambiate tra i seguenti Enti :
 - a) Kmetijska inšpekcija obalne skupnosti Koper (per i Comuni di Capodistria, Isola, Pirano, Sesana e Buie) invierà le comunicazioni all'Osservatorio per le malattie delle piante di Trieste. Kmetijska inšpekcija dei Comuni di Jesenice, Tolmin, Nova Gorica invierà le comunicazioni all'Osservatorio per le malattie delle piante di Gorizia;
 - b) l'Osservatorio per le malattie delle piante di Trieste invierà le comunicazioni a Kmetijska inšpekcija obalne skupnosti Koper, l'Osservatorio per le malattie delle piante di Gorizia invierà le comunicazioni a Kmetijska inšpekcija občine Jesenice, Tolmin e Nova Gorica.
2. Nelle comunicazioni saranno indicati solamente i dati concernenti i parassiti e lo stato delle malattie e ritenuti, dalla Parte informatrice, di natura tale da dover interessare l'altra Parte.
3. Gli organi competenti locali concorderanno eventuali miglioramenti per l'esecuzione dell'Articolo 40, le modalità per lo scambio dei dati nonché l'invio delle pubblicazioni professionali.

ALLEGATO II. 9

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE MISTA
PERMANENTE ITALO-JUGOSLAVA

Articolo 1

1. La Commissione Mista Permanente si riunirà alternativamente nel territorio della Repubblica Italiana e nel territorio della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.
2. In ogni Sessione della Commissione Mista Permanente verrà fissata la data per la riunione successiva. Qualora se ne ravvisi la necessità, la data già concordata per la riunione della Commissione Mista Permanente potrà essere modificata mediante intesa tra i Presidenti delle due Delegazioni. Le reciproche comunicazioni potranno essere effettuate per via diplomatica o direttamente.
3. Parimenti per via diplomatica o mediante comunicazioni dirette tra i Presidenti verranno mantenuti i contatti tra le due Delegazioni per lo scambio di reciproche informazioni nel periodo intercorrente tra una riunione e l'altra.

Articolo 2

Le sedute della Commissione Mista Permanente saranno presiedute alternativamente dai Presidenti delle due Delegazioni. Il primo a presiedere sarà il Presidente della Delegazione del Paese sul cui territorio si svolgono le sedute.

Articolo 3

Le sedute della Commissione Mista Permanente avranno luogo nei giorni feriali e, in casi eccezionali, anche nei giorni festivi in base ad accordo tra le due Delegazioni.

Articolo 4

Le lingue ufficiali della Commissione Mista Permanente sono l'italiano e una delle lingue dei popoli della Jugoslavia.

Articolo 5

Qualora venga ritenuto utile ai fini di una più rapida soluzione delle questioni derivanti dall'applicazione dell'Accordo, la Commissione Mista Permanente potrà effettuare dei sopralluoghi nelle aree previste dall'Accordo stesso.

Articolo 6

Di ogni Sessione della Commissione Mista Permanente verrà redatto un verbale comune, in duplice esemplare, in lingua italiana e in una delle lingue dei popoli della Jugoslavia facenti ambedue egualmente fede.

I verbali verranno firmati dai Presidenti delle due Delegazioni.

Articolo 7

Le decisioni della Commissione Mista Permanente saranno prese all'unanimità. Ai due Governi saranno deferite le questioni sulle quali la Commissione Mista Permanente non avesse potuto raggiungere un accordo.

ALLEGATO N. 10

FACSIMILE DI TESSERA SPECIALE

Stemma

COMMISSIONE MISTA PERMANENTE
 PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI UDINE
 Delegatione italiana
 IL Presidente

STALNA MEŠANA KOMISIJA
 ZA IZVAJANJE VIDENSKEGA SPORAZUMA
 Italijanska delegacija
 Predsednik

STALNA KJEŠOVITA KOMISIJA
 ZA SPROVODJENJE VIDENSKOG SPORAZUMA
 Italijanska delegacija
 Predsjednik

TESSERA SPECIALE
 POSEBNA IZKAZNICA
 SPECIJALNA IZKAZNICA

n.
 št.
 br.

fotografia

Nome e cognome
 Ime in priimek
 Ime i prezime
 Nato il a
 Rojen dne v
 Rodjen dana u

..... della Commissione Mista Permanente - degli
 organi locali
 Stalne mešane komisije - lokalnih organov
 Stalne mješovite komisije - lokalnih organa

E' autorizzato ad attraversare tutti i valichi italo-jugoslavi per un numero illimitato di transiti.

Je pooblaščen neomejenokrat preiti čez vse vrste italijansko-jugoslovanski mejnih prehodov.

Ovlašten je prelaziti bez ograničenja broja prijelaza, preko svih italijansko-jugoslavenskih graničnih prijelaza.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli organi di polizia di frontiera e di dogana sono pregati di rendere possibile il libero transito e di prestare, ove occorra, assistenza al titolare di questa tessera speciale.

Organi mejne milice in curine so naprošeni, da omogočijo prost prehod in po potrebi nudijo vso pomoč imetniku te posebne izkaznice.

Umoljava se pogranične i carinske organe da imaoću ove specijalne iskaznice omogoće slobodan prijelaz i da po potrebi ukažu pomoć.

La presente tessera è valida fino al
Izkaznica velja do
Ova iskaznica važi do

.....

Rilasciata il
Izdana dne
Izdata dana

timbro

Il Presidente
della Delegazione italiana in seno
alla Commissione Mista Permanente

Predsednik
italijanske delegacije v Stalni
mešani komisiji

Predsjednik
italijanske delegacije u
Stalnoj mješovitoj komisiji

La tessera è rinnovata sino al
Izkaznica je podaljšana do
Iskaznica je produžena do

.....

timbro

Il Presidente
della Delegazione italiana in seno
alla Commissione Mista Permanente

Predsednik
italijanske delegacije v
Stalni mešani komisiji

Predsjednik
italijanske delegacije u
Stalnoj mješovitoj komisiji

La tessera è rinnovata fino al
Izkaznica je podaljšana do
Iskaznica je produžena do

.....

timbro

Il Presidente
della Delegazione italiana in seno
alla Commissione Mista Permanente

Predsednik
italijanske delegacije v
Stalni mešani komisiji

Predsjednik
italijanske delegacije u
Stalnoj mješovitoj komisiji

ALLEGATO N. 11

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DI RITIRO DI LASCIAPASSARE

.....

D I C H I A R A Z I O N E
P O T R D I L O
P O T V R D A

Il giorno alle ore
Dne ob
Dana u

nella località di
v
u

ai sensi dell'Articolo 14 comma 5 dell'Accordo di Udine
v skladu s 5. točko 14. člena Videmskega sporazuma
u skladu sa čl. 14 tačka 5 Videmskog sporazuma

è stato ritirato il lasciapassare n. rilasciato a
je bila odzeta prepustnica št. izdana v
oduzeta je propustnica br. izdata u

al Signor nato il a
na ime rojenem v
na ime rodjenom u

residente a
stanujočem v
sa stanom u

La presente dichiarazione viene rilasciata all'interessato per il ri-
entro nell'area di sua residenza attraverso il valico di

To potrdilo se izda navedeni osebi za vrnitev na območje prebivališča
čez mejni prehod

Ova se potvrda izdaje navedenoj osobi za vraćanje na područje
prebivališta preko graničnog prijelaza

.....

timbro

firma

TESTO DELLE NOTE

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Udine, 15 maggio 1962


Signor Presidente,

ho l'onore di comunicarLe che il Consiglio Esecutivo Federale della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia è d'accordo che le disposizioni dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone, nonché dei trasporti terrestri e marittimi tra le aree limitrofe, da noi firmato in data odierna, siano applicate provvisoriamente a partire dal giorno della firma dell'Accordo, in attesa della sua definitiva entrata in vigore secondo l'Articolo 47. Per tutte le questioni che dovessero sorgere in materia di interpretazione nel corso di tale temporanea applicazione, sarà competente la Commissione Mista Permanente di cui all'Articolo 44.

La prego, Signor Presidente, di volermi confermare l'accordo del Governo italiano su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia alta considerazione.

Tone Poljšak



Signor
Massimo Casilli d'Aragona
Presidente della Delegazione italiana

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA

Udine, 15 maggio 1982

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera, del seguente tenore :

" ho l'onore di comunicarle che il Consiglio Esecutivo Federale della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia è d'accordo che le disposizioni dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone, nonché dei trasporti terrestri e marittimi tra le aree limitrofe, da noi firmato in data odierna, siano applicate provvisoriamente a partire dal giorno della firma dell'Accordo, in attesa della sua definitiva entrata in vigore secondo l'Articolo 47. Per tutte le questioni che dovessero sorgere in materia di interpretazione nel corso di tale temporanea applicazione, sarà competente la Commissione Mista Permanente di cui all'Articolo 44.

La prego, Signor Presidente, di volerli confermare l'accordo del Governo italiano su quanto precede. "

Ho l'onore di confermarle l'accordo del mio Governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia alta considerazione.

Massimo Cacciari d'Aragona




Signor

Tone Poljšak

Presidente della Delegazione Jugoslava

PER COPIA CONFORME
Il Capo dell'Ufficio
Trattati e Affari Legislativi



Udine, 15 maggio 1982

Signor Presidente,

in relazione all'articolo 17, cpv. 2, dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti marittimi e terrestri tra le aree limitrofe, firmato ad Udine il 15 maggio 1982, desidero precisarle che la parola «sede» va intesa come «organizzazione stabile».

La prego, Signor Presidente, di volermi confermare l'accordo del Suo Governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, in questa occasione gli atti della mia alta considerazione.

IL PRESIDENTE

Amb. Massimo Casilli d'Aragona

Al Signor Tone POLJŠAK

Presidente della Delegazione jugoslava

Predsednik jugoslovanske Delegacije
Predsedniku italijanske Delegacije

Videm, 15. maja 1982

Gospod predsednik,

Čast mi je potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom in z naslednjo vsebino:

«Glede 2. odstavka 17. člena Sporazuma med Republiko Italijo in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo o ureditvi osebnega prometa ter kopenskega in pomorskega prevoza med obmejnimi območji, podpisanega v Vidmu, 15. maja 1982, želim natančneje pojasniti, da beseda "sedež" pomeni "stalna organizacija".

Prosim, gospod predsednik, da mi izvolite potrditi, da vaša vlada z gornjim soglaša».

Čast mi je, potrditi, da jugoslovanska vlada z gornjim soglaša.

Gospod predsednik, izvolite sprejeti ob tem izraze mojega visokega spoštovanja.

PRESEDNIK

Tone Polišak

Gospod ambasador

Massimo CASILLI D'ARAGONA

Predsednik italijanske Delegacije

TRADUZIONE NON UFFICIALE

*Il Presidente della Delegazione jugoslava
Al Presidente della Delegazione italiana*

Udine, 15 maggio 1982

Signor Presidente,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

«In relazione all'articolo 17, cpv. 2, dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti marittimi e terrestri tra le aree limitrofe, firmato a Udine il 15 maggio 1982, desidero precisarle che la parola "sede" va intesa come «organizzazione stabile».

La prego, Signor Presidente, di volermi confermare che il Suo Governo è d'accordo su quanto predetto».

Da parte mia ribadisco che il Governo Jugoslavo è concorde con quanto sopra.

Signor Presidente, La prego di voler gradire inoltre i sensi della mia più alta considerazione.